



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00177/2025

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2025, presentato, in data 14 gennaio 2025, dalla Società Ternana Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché, ove occorra, contro la Corte Federale di Appello presso la FIGC, il Tribunale Federale presso la FIGC e la Procura Federale presso la FIGC, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 71/CFA/2024-2025 del 20 dicembre 2024, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FIGC n. 92/TFNSD/2024-2025 (anche essa oggetto di impugnazione) del 6 novembre 2024, con la quale è stata disposta, a carico della Società Ternana Calcio S.p.A., la sanzione di n. 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva; nonché di ogni atto presupposto e conseguente, ad esse connesso.

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 febbraio 2025.

IL PRESIDENTE  
F.to Vito Branca

IL RELATORE  
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 19 febbraio 2025.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Dario Bonanno